

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 marzo 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Bova, Brancati, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostilio, Polenta, Ranieri, Risari, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BASTIANONI: «Regolamentazione delle professioni degli operatori non medici per l'esercizio delle terapie non convenzionali e istituzione dei relativi registri nazionali» (6881);

MICHIELON e SANTANDREA: «Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato» (6882);

PROCACCI: «Istituzione dei servizi di oncologia nelle aziende sanitarie locali» (6883);

VOLONTÈ ed altri: «Nuove norme per assicurare la conservazione dei prodotti preconfezionati deperibili» (6884).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa regionale.**

In data 21 marzo 2000 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria:

«Detrazioni fiscali per gli inquilini con canoni di locazione stipulati in base alle vigenti leggi sull'edilizia residenziale pubblica» (6880).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):

S. 4531. — SENATORI ANTONINO CARUSO ed altri: «Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675» (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (6885) *Parere della I Commissione.*

**Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

Con lettera in data 16 marzo 2000, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza emessa in data 11 febbraio 2000 dal ministro dei trasporti e della navigazione — su delega del Presidente del Consiglio dei ministri — nei confronti del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. in occasione degli scioperi proclamato il 18 e 19 febbraio 2000 dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, SMA/FAST-CONFSAL, UGL-FERROVIE, FEDERAZIONE INTERCATEGORIALE dei SINDACATI AUTONOMI dei settori trasporti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 17 marzo 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione in data 22 febbraio 2000 in merito alla relazione dei magistrati istruttori preposti all'ufficio di controllo per le pensioni civili concernente le risultanze dell'indagine sulla rideterminazione dei trattamenti di quiescenza in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro
della giustizia.**

Il ministro della giustizia, con lettera del 18 marzo 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LUCIDI n. 9/6557/219, concernente l'immissione in servizio degli assistenti sociali vincitori di concorso, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

**Trasmissione dal ministro
dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma capitale, Giubileo 2000 e servizi tecnici nazionali, con lettera in data 21 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, la relazione trimestrale — riferita al 31 dicembre 1999 — sullo stato di attuazione degli interventi del piano per il grande Giubileo dell'anno 2000 (doc. CIX-bis n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2000, N. 32, RECANTE DISPO-
SIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LOCAZIONI PER FRON-
TEGGIARE IL DISAGIO ABITATIVO (6810)**

(A.C. 6810 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo;

considerato che, in alcuni casi, i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sono soggetti ad imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

tenuto conto che i cittadini che occupano tali immobili sono costretti a sostenere costi aggiuntivi rispetto ad altri e ciò, oltre a creare sperequazioni, disincentiva l'accesso alla locazione di una considerevole parte del mercato immobiliare aggravando la già critica situazione di disagio abitativo;

considerato altresì che, tra le ultime misure adottate dal Governo per fronteggiare il disagio abitativo, non è stata presa in considerazione la possibilità dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per tali immobili e ciò nonostante il Governo, nella seduta del 1° dicembre 1998, abbia accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/790-C/6, da utilizzare in sede di redazione degli atti propri di attuazione

del secondo canale previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto, ovvero, in subordine, affinché sia riconosciuto un credito d'imposta al conduttore pari alla relativa imposta sul valore aggiunto pagata.

9/6810/1. Pittino, Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Fongaro.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo;

considerata l'opportunità di equiparare l'imposizione fiscale sul canone di locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo a quella esistente su altre forme di investimento;

ritenuto che una imposizione fissa, avendo come conseguenza la certezza di reddito del capitale immobiliare, costituisce incentivo per i proprietari di immobili ad immettere nel mercato immobiliare le loro proprietà;

ritenuto altresì che una maggior offerta di immobili, unitamente ad una au-

spicata riduzione del carico fiscale, abbia come conseguenza una riduzione spontanea dei canoni di locazione, con beneficio, quindi, anche per coloro che cercano un alloggio in affitto;

impegna il Governo

a studiare, nell'ambito di una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare, da effettuarsi prima della scadenza della prossima dichiarazione dei redditi, ed in questo ambito a verificare la possibilità di prevedere che il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo sia assoggettato ad imposta sostitutiva.

9/6810/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Ballaman.

La Camera,

premesso che:

è necessario garantire una continuità di finanziamento del fondo sociale per il sostegno alla locazione in modo da consentire la regolare fruizione dei contributi da parte delle famiglie che ne possiedono i requisiti;

in questa prospettiva, è necessario che i fondi già stanziati siano tempestivamente messi a disposizione delle regioni, in modo che siano realizzate celermente le procedure necessarie per la successiva suddivisione delle risorse ai comuni, che debbono fare i bandi per l'assegnazione dei contributi ed, infine, provvedere alla materiale erogazione dei medesimi alle famiglie;

occorre evitare che una non tempestiva emanazione del provvedimento di suddivisione delle risorse già stanziato possa determinare un ritardo nella fase dei successivi adempimenti e, quindi, la conseguenza di allungare i tempi per l'erogazione dei contributi alle famiglie;

occorre contemperare l'esigenza di determinare nuovi meccanismi di suddivi-

sione delle risorse stanziato alle regioni con quella, prioritaria, di garantire una regolare fruizione dei contributi da parte delle famiglie;

appare necessario provvedere in tempi rapidi all'emanazione del provvedimento per la suddivisione delle risorse del fondo sociale per il 2000, che ammontano a 710 miliardi, in modo che siano subito attivate le procedure per l'effettiva erogazione delle risorse e si evitino i ritardi che si sono determinati per le risorse stanziato per il 1999;

impegna il Governo

a varare, entro il 30 aprile 2000, il provvedimento che suddivide tra le regioni le risorse già stanziato per il fondo speciale per l'anno 2000, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

9/6810/3. De Cesaris, Zagatti, Galdelli, Casinelli, Debiasio Calimani.

La Camera,

considerato che nel delicato campo del mercato delle locazioni si susseguono da decenni interventi legislativi prevalentemente dettati dall'emergenza, spesso contraddittori fra di loro, il che scoraggia gli investimenti in abitazioni da porre in locazione, circostanza che non contribuisce all'auspicata diminuzione del livello medio dei canoni,

impegna il Governo

a compiere ogni sforzo per assicurare stabilità e coerenza nel tempo alle disposizioni in materia di locazioni, al fine di dare un quadro certo agli operatori del settore, circostanza che comporterà benefici per tutti: proprietari ed inquilini.

9/6810/4. Prestigiacomo.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme come quelle relative all'obbligo di autocertificare le dichiara-

zioni IRPEF ed ICI, che violano la sfera di riservatezza del cittadino,

impegna il Governo

ad emanare norme che tengano conto dell'esigenza di tutelare la sfera di riservatezza propria di ciascun cittadino.

9/6810/5. Aracu.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo;

il provvedimento stesso si aggiunge ad innumerevoli disposizioni sulla stessa materia,

impegna il Governo

ad emanare un testo unico in materia di locazioni immobiliari che tenga conto dei diritti fondamentali dei proprietari e degli inquilini.

9/6810/6. Santori.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame è stato emanato al sensi dell'articolo 77 della Costituzione, quindi con decreto-legge, in quanto le norme della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 non sono state ancora attuate,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione del provvedimento citato in premessa che contiene norme fondamentali nel campo delle locazioni.

9/6810/7. Matranga.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame è stato emanato perché non è stata ancora attuata la legge n. 431 del 1998,

impegna il Governo

a prevedere, per il futuro, procedure accelerate che permettano un'attuazione sicura delle disposizioni contenute nella legge predetta, al fine di garantire in modo equo i diritti di tutti cittadini, siano essi proprietari o inquilini, i quali confidano nelle norme approvate dal Parlamento.

9/6810/8. Rossetto.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme per fronteggiare il disagio abitativo con un provvedimento che proroga gli sfratti in modo generalizzato,

impegna il Governo

a garantire una valutazione delle condizioni personali sia del locatore sia del conduttore, tutelando pertanto le categorie che sono considerate deboli ai sensi della legge n. 431 del 1998.

9/6810/9. Rivolta.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame contiene norme per fronteggiare il disagio abitativo;

in riferimento alla legge n. 431 del 1998, tale provvedimento prende in considerazione, ai fini della tutela, il solo conduttore che percepisce un reddito minimo, non tenendo conto delle possibilità economiche degli altri componenti del nucleo familiare,

impegna il Governo

ad eliminare tale palese discriminazione che comporta gravi conseguenze di ineguaglianza.

9/6810/10. Burani Procaccini.

La Camera,

considerato che in una logica di libero mercato il livello medio dei canoni in locazione tenderebbe con ogni probabilità a ridursi e che è quindi di interesse generale compiere ulteriori passi in tale direzione,

impegna il Governo

a realizzare interventi sociali in campo abitativo esclusivamente utilizzando il fondo sociale e le assegnazioni di alloggi pubblici, evitando di porre a carico di singoli cittadini, quali i proprietari, esigenze di carattere sociale, il cui costo deve essere sostenuto dall'intera collettività.

9/6810/11. Conte.

La Camera,

considerato che il corretto utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico a fini sociali è una condizione fondamentale per reintrodurre logiche di mercato nel campo delle locazioni immobiliari,

impegna il Governo

a verificare quanti soggetti occupano abusivamente gli alloggi pubblici, al fine di destinare tali appartamenti a coloro che hanno titolo per ottenerli.

9/6810/12. Radice.

La Camera,

considerato che, per ripristinare le regole di mercato nelle locazioni immobiliari, è necessario tutelare le fasce sociali più deboli sia attraverso una rapida entrata in funzione del fondo sociale, sia attraverso un'adeguata utilizzazione dello strumento dell'edilizia pubblica,

impegna il Governo

a destinare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica esclusivamente a coloro che

si trovano in condizioni di debolezza economica tali da non poter sostenere i costi di un'abitazione locata nel libero mercato.

9/6810/13. Paroli.

La Camera,

impegna il Governo

a dare una celere attuazione della legge citata in premessa in tutte le sue parti ricorrendo, ove necessario, ad interventi sostitutivi.

9/6810/14. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Vincenzo Bianchi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame contiene norme per fronteggiare il disagio abitativo ed è stato emanato perché la legge 431 del 1998 non è stata ancora attuata,

impegna il Governo

a prevedere per il futuro, in occasione dell'emanazione di norme per le quali sia fondamentale l'intervento delle regioni e degli enti locali, adeguati studi di fattibilità delle norme che siano risolutivi dei problemi posti dalla legge n. 431 del 1998, al fine di dare certezza ai diritti dei cittadini.

9/6810/15. Stradella.

La Camera,

vista la delicatezza della situazione in tema di sfratti, soprattutto in certe aree del nostro paese, in particolare nelle grandi città;

vista la situazione che molto spesso, nelle aree più a rischio, non consente un serio avvio delle soluzioni che la normativa già prevede;

impegna il Governo

a favorire specifici accordi tra comuni, organizzazioni della proprietà edilizia e

organizzazioni sindacali degli inquilini, al fine di definire, soprattutto nelle aree dove il fenomeno degli sfratti è più acuto, le azioni necessarie per garantire una effettiva mobilità da casa a casa, usando tutti gli strumenti normativi messi a disposizione dalla legislazione più recente.

9/6810/16. Pistone, Galdelli, Ortolano, De Cesaris, Repetto, Cento, Lucidi, Cennamo, Paissan.

La Camera,

al fine di favorire la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

impegna il Governo

ad adottare gli atti necessari affinché gli accordi integrativi di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1999), ove sottoscritti da organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano locale in relazione al territorio interessato dagli stessi accordi, possano prevedere appositi contratti tipo, contenenti anche criteri di individuazione delle superfici delle unità immobiliari, nonché apposite tabelle degli oneri accessori.

9/6810/17. Foti, Radice, Stradella, Riccio.

La Camera,

impegna il Governo

in caso di mancato rispetto da parte dei comuni del termine di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32, del 2000, a consentire un intervento sostitutivo tempestivo da parte del ministro dei lavori pubblici.

9/6810/18. Becchetti, Radice, Stradella, Vincenzo Bianchi.

**PROPOSTA DI LEGGE: TATTARINI ED ALTRI: NORME PER
L'USO DEI TRACCIANTI DI EVIDENZIAMENTO NELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI LATTE IN POLVERE AD
USO ZOOTECNICO (510-4506-4709-4851)**

(A.C. 510 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti da utilizzare ai fini di cui al comma 1 e sono determinate le relative modalità di impiego.

3. È vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: o assimilate.

1. 2. La Commissione.

(A.C. 510 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque ponga in commercio ovvero utilizzi in processi produttivi latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti di cui all'articolo 1, ovvero violi le disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 150 milioni. È sempre disposta la confisca dei prodotti commercializzati od utilizzati in violazione delle disposizioni della presente legge. 2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è applicata anche la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: la confisca dei prodotti aggiungere la seguente: detenuti,

2. 4. La Commissione.

(A.C. 510 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno con le seguenti: il novantesimo giorno.

3. 1. La Commissione.

(A.C. 510 – sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 510;

preso atto che:

le produzioni agricole comunitarie sono state interessate da una serie costante e continua di regolamentazioni atte a limitare i quantitativi produttivi ed eliminare il fenomeno delle eccedenze;

dai controlli effettuati dalle autorità preposte è emersa una forte espansione del fenomeno dell'uso del latte in polvere in prodotti caseari o addirittura nel latte a lunga conservazione con un sistema di frodi spesso incontrollabile, che distorce anche il regime delle quote e falsifica i dati produttivi di molte regioni dell'Unione europea;

riciclando nell'industria casearia il latte in polvere prodotto per la zootecnia, si crea concorrenza sleale tra aziende di trasformazione, si danneggiano gli allevatori onesti, si arrecano danni alla salute dei cittadini e si devono sopportare esborsi pesantissimi per superamenti, non effettivi ma virtuali, dei quantitativi garantiti di produzione lattiera;

impegna il Governo

a garantire la massima vigilanza e trasparenza sull'evidenziazione del latte in polvere mediante l'utilizzo di traccianti e ad impedire che il latte in polvere per usi zootecnici possa essere riutilizzato nell'industria alimentare.

9/510/1. Apolloni, Manzione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 — Incremento dei livelli retributivi degli insegnanti)

MANZIONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nel disciplinare il riordino dei ruoli del personale della scuola, venne espressamente ribadita la necessità di salvaguardare « il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quello degli assistenti e professori universitari »;

nel contratto del comparto scuola per il triennio 1988-1990, all'articolo 3, comma 11, venne precisato che i nuovi stipendi di cui al contratto medesimo rappresentavano l'avvio del « ripristino » del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991/1993, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente e i livelli retributivi previsti per i docenti universitari, con ciò esplicitamente ammettendo che il suddetto rapporto era venuto a mancare;

dal 1988 ad oggi detto rapporto si è ulteriormente deteriorato, per effetto non solo del Patto sul costo del lavoro del luglio 1993, che di fatto ha particolarmente penalizzato gli operatori della scuola, ma anche in seguito alla eliminazione degli automatismi (scatti biennali) che determinano la carriera del personale scolastico; nel frattempo, sono intervenute numerose leggi finanziarie che hanno operato notevoli tagli alla spesa per l'istruzione, mediante riduzioni di organici, soppressioni di scuole, eccetera;

gli stessi tagli hanno comportato nella finanziaria del 1998 una minore spesa corrispondente ad una riduzione del 3 per cento del personale, cui si è aggiunta una ulteriore riduzione dell'1 per cento nella finanziaria del 2000;

ritenuta la necessità di dare finalmente attuazione al principio, legislativamente sancito, del « ripristino » del rapporto retributivo tra il personale della scuola e quello dell'università;

ritenuta l'esigenza di reinvestire nella scuola i risparmi effettuati dalle leggi finanziarie;

ritenuto che, attualmente per la copertura del contratto vigente, risultano stanziati 1.280 miliardi destinati, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alla assegnazione a 150 mila unità di un premio annuo lordo di lire 6.000.000, previo l'espletamento di procedure che la scuola ha rifiutato e che il Ministro si è impegnato a rivedere —:

se non ritenga opportuno realizzare la valorizzazione della funzione docente del personale scolastico mediante la destinazione di una notevole consistenza dei riferiti 1.280 miliardi all'innalzamento dei livelli retributivi del personale stesso, onde avviare il cennato « ripristino » con i trattamenti retributivi dell'Università, riservando la rimanente somma alla remunerazione del merito professionale e se non ritenga, di conseguenza, di impartire all'Aran le opportune direttive per l'attuazione, nelle sedi contrattuali, di quanto sopra.

(3-05365)

(21 marzo 2000)

(Sezione 2 – Valorizzazione delle competenze del personale della scuola)

ACCIARINI, BRACCO, GUERRA — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la profonda trasformazione avviata nella scuola in seguito all'approvazione della legge n. 59/1997 e ai regolamenti collegati, rappresenta un elemento decisivo per rendere la scuola più consona alle esigenze culturali, sociali ed economiche del Paese;

altri importanti leggi, approvate dal Parlamento, stanno ulteriormente operando per modificare l'intero sistema di istruzione e formazione;

la qualità della scuola autonoma e riformata trova un punto di riferimento ineludibile nella professionalità delle persone che vi prestano servizio —:

in che modo il Governo intenda organicamente affrontare il tema della valorizzazione delle competenze del personale della scuola. (3-05371)

(21 marzo 2000)

(Sezione 3 – Provvedimenti del Governo contro la violenza comune e politica negli stadi)

MAZZOCCHIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

anche i quotidiani del 20 marzo 2000 riportano il tentativo di alcuni Ultras di dare fuoco a quattro immigrati che si riparavano in un sottopasso della stazione di San Lorenzo a Roma;

sembra che la motivazione di questo tentato omicidio fosse il desiderio di « passare la serata ». Uno di questi « gentiluomini » risulta essere un detenuto per rapina in permesso premio e un altro libero da un giorno dagli arresti domiciliari;

i quattro arrestati appartengono ad un movimento di estrema destra di ispirazione neonazista denominato « Oppostazione »;

ancora una volta ci troviamo di fronte ad estremismo politico che si collega con il tifo calcistico e con la delinquenza comune;

ogni domenica i giornali riportano di danneggiamenti ai treni, di incendi e talvolta morti sui treni dei tifosi;

va considerato anche l'ammontare delle spese e il rischio per le forze dell'ordine mobilitate ogni domenica in numero straordinario per « proteggere » i cittadini normali da questi scalmanati che si sentono fuori dalla legge e si comportano come tali —:

quali provvedimenti i Ministri intendano assumere per evitare il ripetersi di queste manifestazioni di razzismo, intolleranza, inciviltà, ignoranza, delinquenza comune che nulla hanno a che vedere con lo sport, anche per rispettare i diritti dei cittadini comuni che non sopportano più di assistere a scene di questo genere dentro e fuori dagli stadi e lungo il percorso di treni e pullman di « tifosi ». (3-05366)

(21 marzo 2000)

(Sezione 4 – Orientamento del Governo circa il riordino delle forze di polizia e il loro coordinamento)

MELONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è necessario che il Governo, a fronte della divulgazione del contenuto di una conversazione telefonica che sarebbe intercorsa il 9 febbraio scorso tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il rappresentante del COCER dei Carabinieri, colonnello Pappalardo, adotti le opportune misure;

che sia necessario adottare delle misure si evince da almeno cinque motivi:

1) è inconcepibile che, se vi è stata una conversazione tra il Presidente del Consiglio e un alto ufficiale dei Carabinieri, quest'ultimo ne divulghi il contenuto, facendo affiggere una « nota informativa » nelle bacheche di tutte le sedi dei Carabinieri in Italia;

2) è inconcepibile che un alto ufficiale dei Carabinieri non sappia che al questore è attribuito il coordinamento a livello provinciale delle forze di Polizia a norma dell'articolo 14 della legge n.121/81;

3) è inconcepibile che lo stesso alto ufficiale non sappia che le sale operative comuni sono previste dall'articolo 21 della medesima legge;

4) è inconcepibile che un alto ufficiale dei Carabinieri ritenga che il Governo e il Parlamento abbiano dato soluzione positiva alla « vertenza », come se sugli atti del Parlamento possa instaurarsi una vertenza da parte dell'arma dei Carabinieri, per le pressioni realizzate dal COCER;

5) è inquietante che un rappresentante dell'Arma, la quale, come si è potuto vedere, non è unanime nel condividere le opinioni e le disinvolute iniziative del Colonnello Pappalardo, ipotizzi la non accettazione di un atto del Parlamento, prefigurando un rapporto diretto con il popolo italiano, insinui che vi siano generali e colonnelli pronti a costituire associazioni, minacci « un deciso e aperto confronto con la Polizia di Stato »;

tutto ciò è non solo inquietante, ma pericoloso, per cui al Governo si chiede di chiarire come intenda dimostrare che nessuno, e men che meno un appartenente alle Forze armate, può permettersi atteggiamenti così lesivi della dignità delle istituzioni —:

quale sia la posizione del Ministro dell'interno in relazione al riordino delle Forze di polizia e del loro coordinamento.

(3-05372)

(21 marzo 2000)

(Sezione 5 – Orientamento del Governo in merito alla riforma delle locazioni urbane)

FONGARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel disegno di legge di conversione del decreto n. 32 del 2000 è prevista la modifica di due termini del regime delle locazioni:

a) viene fissato un termine minimo di nove mesi del differimento dei provvedimenti di rilascio ancora da emettere;

b) viene concessa una proroga di nove mesi — a decorrere dal 1° gennaio 2000 — per l'esecuzione degli sfratti già emessi, i quali scadranno così il 30 settembre 2000;

sebbene le citate disposizioni riguardino solo alcune categorie di inquilini, è innegabile che questa ennesima proroga degli sfratti rappresenta una grave limitazione del diritto di proprietà e ciò in contrasto con quanto sancito dall'articolo 42 della Costituzione, che riconosce e garantisce la proprietà;

il decreto in oggetto smentisce clamorosamente i toni trionfalistici pronunciati da questa maggioranza in occasione dell'approvazione della legge n. 431 del 1998 di riforma delle locazioni: in quell'occasione il relatore della legge annunciò « la fine delle logiche emergenziali in tema di sfratti » e promise « procedure più certe e rispettose dei diritti delle parti in materia di rilascio » ed invece siamo di fronte ad un provvedimento che proroga di nove mesi le esecuzioni di rilascio che a suo tempo erano già state prorogate di diciotto mesi dall'articolo 6 della legge di riforma n. 431 del 1998;

queste continue proroghe, anche se riguardano un numero limitato di inquilini, creano grande incertezza del rilascio degli immobili a fine locazione e questo fatto, oltre ad essere la causa principale degli immobili lasciati sfitti, allontana dall'edilizia gli investimenti privati —:

se il Governo non ritenga giunto il momento che in Italia venga finalmente rispettato il diritto di proprietà sancito dalla Costituzione e, quindi, cosa intenda fare il Governo alla data del 30 settembre del 2000 quando scadrà questo ennesimo provvedimento di proroga. (3-05367)

(21 marzo 2000)

(Sezione 6 – Interventi per risolvere l'emergenza idrica in Sicilia)

MISURACA, MICCICHÈ, AMATO, MARINO e PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'emergenza idrica, che coinvolge tutta la regione siciliana ed in particolare le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, è diventata insostenibile per le popolazioni interessate e la sua soluzione è propedeutica allo sviluppo, all'occupazione ed alla legalità;

l'acquedotto di Blufi fa parte del « sistema acquedottistico centro-orientale della Sicilia » ed è destinato ad integrare e a soddisfare per intero l'approvvigionamento idropotabile dei comuni ricadenti nelle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna;

tale sistema è composto da una diga di ritenuta, da un impianto di potabilizzazione dalla capacità di 1200 l/s, da una condotta estesa oltre i 100 chilometri, con relative interconnessioni agli acquedotti di Madonia Est, Madonia Ovest, Ancipa;

le opere descritte, realizzate con notevole investimento di risorse finanziarie, superiore ai 400 miliardi, non riescono a soddisfare i bisogni idrici delle popolazioni interessate;

per soddisfare le esigenze delle popolazioni e far rendere al massimo le opere già realizzate e per sfruttare al meglio il potenziale della risorsa idrica rap-

presentata, necessita completare il serbatoio Blufi con la realizzazione dell'avandiga;

lo scorso mese il Cipe ha deliberato la somma di 133 miliardi per il completamento dell'opera;

il ministero dell'ambiente in data 9 marzo 2000 ha respinto la bozza di ordinanza trasmessa dalla protezione civile, motivando l'acquisizione dello studio di compatibilità ambientale —:

se siano a conoscenza di questo stato di cose e quale intervento intendano adottare in considerazione, a parere degli interroganti, delle strumentali e contraddittorie osservazioni ed azioni, nonché della scarsa conoscenza da parte degli uffici ed autorità preposte e quali provvedimenti intendano adottare per evitare la perdita di 133 miliardi, deliberati dal Cipe, se i lavori non saranno avviati entro il mese di aprile 2000. (3-05368)

(21 marzo 2000)

(Sezione 7 – Normativa circa la concessione dei permessi ai lavoratori genitori di figli portatori di handicap)

CASILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nonostante la legge n. 104/1992 che disciplina all'articolo 33 la concessione di permessi ai genitori-lavoratori per l'assistenza ai figli handicappati, normativa ulteriormente chiarita dalla circolare n. 37 del 18 febbraio 1999 del ministero del lavoro — Direzione centrale delle prestazioni e confermata dalla legge su « Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità e per il coordinamento dei tempi della città » come previsto all'articolo 20, l'Azienda Ausl Le/I in data 17 febbraio 2000 ha rifiutato la concessione di tali permessi al dottor Girolamo Calabrese,

dirigente di I livello presso l'Unità operativa di cardiologia dell'Ospedale di Copertino (Lecce), sostenendo l'assenza dei requisiti richiesti « ed in particolare la situazione di lavoratore dipendente di entrambi i genitori della persona da assistere », nonostante la famiglia in questione abbia adottato una bambina *down* avendo già tre figli;

l'interpretazione della legge da parte della Ausl Le/I appare come una grave ed ingiustificata penalizzazione per una famiglia che ha dedicato parte della propria vita ad una bambina *down* adottata e deve considerarsi una grave penalizzazione del lavoro di casalinga, in questo caso poi veramente incomprensibile poiché il nucleo familiare è composto da altri tre figli e deve farsi carico anche dell'assistenza alla madre della signora Calabrese, affetta da anacusia bilaterale ed esiti di intervento per carcinoma laringeo, tutto regolarmente documentato;

la richiesta di tre giorni mensili di congedo straordinario è motivata dalla necessità di assistenza notturna dovendo sottoporre la bambina *down* di 10 anni a cicli di ossigenoterapia perché affetta da ipertensione polmonare e da crisi di apnea notturna con ipossiemia cronica, secondo quanto risulta dalla documentazione regolarmente allegata all'istanza inoltrata alla Ausl;

tali circostanze favorevoli alla concessione del permesso, che confermano e rafforzano le ragioni della richiesta, sono tra l'altro precisate dalla circolare n. 37 del 18 febbraio 1999 del ministero del lavoro — Direzione centrale delle prestazioni, che disciplina le « condizioni per la fruizione dei giorni di permesso da parte del genitore lavoratore dipendente in presenza dell'altro genitore non lavoratore », ed inserisce tra i « motivi obiettivamente rilevanti esplicitamente la necessità di una assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore »; tale disciplina è stata confermata dall'articolo 20 della citata legge detta dei congedi parentali che, interve-

nendo sull'articolo 33 della 104, ha sancito la concessione di tali permessi anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;

pertanto appare inspiegabilmente discriminatorio in questa circostanza il rifiuto opposto dalla Ausl Lecce/I all'istanza del dottor Calabrese e particolarmente grave per il nocumento che tale decisione può comportare sullo sviluppo psicofisico della bambina da assistere —;

se non intenda esplicitamente chiarire che lo *status* di casalinga non debba impedire la concessione dei benefici previsti dall'articolo 33 al genitore-lavoratore dipendente e non ritenga, pertanto, di dover urgentemente intervenire per ristabilire la corretta applicazione della legge.

(3-05369)

(21 marzo 2000)

(Sezione 8 — Iniziative a favore dei lavoratori genitori di figli portatori di handicap)

POZZA TASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 « Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate » ha introdotto la possibilità per i genitori ed i parenti di persone con *handicap* di fruire di permessi sul posto di lavoro;

gli articoli 19 e 20, capo V, della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e la paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", hanno apportato delle modifiche rilevanti alla legge n. 104 del 1992, ma non sufficienti per garantire reale tutela giuridica, economica e sociale delle persone con *handicap* grave e delle loro famiglie;-

il Governo il 13 ottobre 1999 ha accolto l'ordine del giorno 9/4624/004, impegnandosi ad emanare con urgenza delle norme che « disponessero misure di carattere assistenziale fiscale e previdenziale, efficaci e selettive a sostegno e a tutela delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie, compresa la possibilità di prepensionamento per i genitori lavoratori »;

la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 19 gennaio 1993, su « I servizi sociali per le persone fisicamente o psicologicamente handicappate », la risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre del 1994, sulla « Protezione della famiglia » e la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti del Governo degli Stati membri, in merito alla « Pari opportunità per i disabili » riconoscono la centralità della famiglia nella cura e nella riabilitazione del minore portatore di handicap e nella famiglia individuano il primo mondo vitale dove si possono misurare e verificare l'efficacia degli interventi e dei servizi che l'organizzazione sociale predispone ed attua nei confronti dei minori disabili;

anche il Congresso degli Stati Uniti, con il *Developmental disabilities assistance and bill of rights act* (1994), sottolineando il ruolo decisivo delle famiglie, ha posto l'accento sulla necessità di garantire ogni tipo di assistenza personalizzata alle priorità ed agli obiettivi ed abilità del singolo individuo, garantendo ai genitori lavoratori agevolazioni e permessi —:

se non intenda il Ministro interrogato, nell'ambito delle sue competenze, predisporre ogni utile iniziativa per alleviare, almeno in parte, la situazione di estremo disagio che i genitori lavoratori di figli con *handicap* quotidianamente vivono.

(3-05370)

(21 marzo 2000)

(Sezione 9 – Iniziative di riforma del sistema di welfare state per il prossimo vertice europeo di Lisbona)

CARLO PACE, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i mezzi d'informazione hanno dato ampio risalto alla lettera congiunta del Presidente del Consiglio D'Alema e del Premier del Regno Unito Blair ed al contrasto tra le indicazioni in essa contenute e quelle del documento predisposto dal Ministro del lavoro per il vertice europeo di Lisbona;

le notizie sull'andamento dell'economia italiana confermano che il nostro Paese occupa tuttora l'ultimo posto, nell'ambito dell'Unione, quanto a tasso di crescita del reddito, che si è mantenuto, in termini reali, intorno al 2 per cento annuo e che, secondo le indicazioni dell'Istat, ove dovesse restare sui livelli del quarto trimestre del 1999, si porterebbe nel 2000 allo 0.8 per cento annuo; in simili condizioni, non vi è alcun significativo spazio né per un sostanziale aumento dell'occupazione, né per una riduzione della disoccupazione soprattutto giovanile nelle regioni meridionali, anche in assenza di accelerazioni nel processo di sostituzione del lavoro —:

se il Ministro abbia tenuto conto, nella predisposizione del documento italiano per il vertice di Lisbona, del carattere dualistico del nostro mercato del lavoro e, in caso affermativo, in quale modo, e quali concrete misure, particolarmente di politica dell'offerta, intenda porre in atto ed eventualmente proporre anche nella sede del vertice dell'Unione europea, al fine di avviare a soluzione il grave problema della disoccupazione giovanile e meridionale.

(3-05391)

(21 marzo 2000)